



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2010
(OR. en)**

9848/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0123 (NLE)**

**EEE 20
BUDGET 32
MI 151**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno proseguire oltre il 31 dicembre 2009 la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno. Le linee di bilancio interessate sono le seguenti:

12.01.04.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa.

12.02.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno.

02.03.01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale.

02.01.04.01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE. È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito ad un progetto di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà è di approvare il progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2009 del 3 luglio 2009¹.
- (2) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 277 del 22.10.2009, pag. 49.

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo è così modificato:

- 1) al paragrafo 6, i termini "anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009" sono sostituiti da "anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010";
- 2) al paragrafo 7, i termini "anni 2006, 2007, 2008 e 2009" sono sostituiti da "anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010";
- 3) al paragrafo 8, i termini "anni 2008 e 2009" sono sostituiti da "anni 2008, 2009 e 2010".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE
